



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 560 del 28/07/2022

Oggetto:

Contratto con la Società Cooperativa Onlus Prometeo di Vignone relativamente al Gruppo appartamento, S.R.P. 3.2, sito a Villadossola in via Fabbri n. 26, che ospita pazienti della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale, per il secondo semestre 2022.

Presa d'atto e sottoscrizione.

In ottemperanza alla DGR n. 84-4451 del 22.12.2021, con recepimento della nota prot. 27594 del 20/07/2022 della Regione Piemonte Rettifica parziale nota prot. n.24779 del 30 giugno 2022 avente per oggetto "Riforma del sistema di residenzialità psichiatrica in Piemonte - proroga dei termini di validità dei titoli autorizzativi e di accreditamento. Comunicazioni"

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: SALUTE MENTALE TERRITORIALE

L'estensore dell'atto: Caniati Lara

Il Responsabile del procedimento: Caniati Lara

Il Dirigente/Funziionario: Mazza Angelo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Servizio Salute Mentale Territoriale di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che i pazienti sono ospiti della Struttura denominata "Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici" S.R.P. 3.2. sita in Villadossola via Fabbri 26 (VB);

Richiamata DGR 22.12.2021 n.84-4451 ad oggetto "Riforma del sistema della Residenzialità Psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR n.30-1517 del 03.06.2015, n.29-3944 del 19.09.2016, n.41-6886 del 18.05.2018." con recepimento D.D. n.1040 del 14 giugno 2022 Regione Piemonte avente ad oggetto schema contratto tra le aziende sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate;

Vista la Comunicazione Regione Piemonte Direzione Sanità Welfare data 30.06.2022 Classificazione 14.100.90 – A14000/19/2022C-4 al nostro protocollo n. 40809 del 30.06.2022, in cui laddove le strutture non siano ancora in grado di garantire totalmente la conformità ai requisiti gestionali specifici previsti dalla D.G.R. n.84-4451 del 22/12/2021 entro la data del 30.06.2022, sia possibile presentare istanza di proroga validità dei titoli autorizzativi e di accreditamento fino al 31/12/2022 alla Regione Piemonte – Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari e all'ASL di competenza Territoriale;

Dato atto che con la nota prot. n. 42014/22 del 05.07.2022 la Cooperativa PROMETEO richiede la proroga dei titoli autorizzativi e di accreditamento fino al 31.12.2022 per la struttura S.R.P. 3.2 di Villadossola (VB);

Vista altresì la nota della Regione Piemonte Direzione Sanità Welfare prot. 27594 datata 20.07.2022 Rettifica parziale nota prot. 24779 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto "riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte – proroga termini di validità dei titoli autorizzativi e di accreditamento. Comunicazioni", in cui richiede alle ASL di procedere alla stipula di accordi contrattuali, per il secondo semestre 2022, con una tariffa proporzionalmente ridotta rispetto a quella fissata dalla D.G.R. 84-4451 per la tipologia della struttura ed in attesa di tale stipula le strutture sono autorizzate a fatturare il 90% della retta prevista dalla citata D.G.R. 84-4451 del 21.12.2021;

Inoltrata in data 25/07/2022 la nota prot. 46073 con cui si richiedeva alla Cooperativa PROMETEO la stipula contratto secondo quanto richiesto nella sopracitata nota della Regione;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vista la nota acquisita al protocollo aziendale al n. 46404/22 del 26.07.2022, con cui la Cooperativa ha comunicato la tariffa per il secondo semestre 2022 per la struttura di Villadossola S.R.P. 3.2 pari a € 89,00 iva compresa;

Considerato che tale tariffa rispetta quanto richiesto dalla Regione con nota prot. 27594 del 20/07/2022 per la stipula del contratto secondo semestre 2022;

Preso atto che l'importo della retta giornaliera di € 89 è corrisposta dall'ASL e, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A.;

Quantificato in € 32.752,00 l'onere di spesa presunto e complessivo derivante dall'adozione del presente atto che viene imputato, ai conti 3 10 04 96 (Aut. 17 - sub 14, sub 15 e sub 16) per € 13.100,80 e 3 10 18 36 (Aut. 17 - sub 24, sub 25 e 26) per € 19.651,20 - nell'ambito di quanto assegnato come budget per l'anno 2022;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione dell'allegato contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Per le motivazioni espresse in premessa**, di prendere atto e di procedere alla sottoscrizione dell'Allegato contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto tra l'ASL VCO e la Cooperativa PROMETEO stante le disposizioni della DGR n. 84-4451 del 22.12.2021, relativamente al Gruppo Appartamento, S.R.P. 3.2 di Villadossola sito in via fabbri n. 26 che ospita pazienti della SOC SSMT per il secondo semestre 2022;
- 2) **Di Trasmettere** copia del presente atto alla Cooperativa Prometeo per acquisizione accettazione formale;
- 3) **Di determinare** in € 32.752,00 l'onere di spesa presunto e complessivo derivante dall'adozione del presente atto che viene imputato, ai conti 3 10 04 96 (Aut. 17 - sub 14, sub 15 e sub 16) per € 13.100,80 e 3 10 18 36 (Aut. 17 - sub 24, sub 25 e 26) per € 19.651,20 - nell'ambito di quanto assegnato come budget per l'anno 2022;
- 4) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24.01.1995;

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO GRUPPO
APPARTAMENTO CON ASSISTENZA A MEDIA INTENSITA'**

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL, con sede in Omega (VB), Via Mazzini N. 117, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto, dal Dottor Angelo Mazza, Direttore Sostituto SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT), domiciliato ai fini del presente contratto, in via Mazzini n.117 ad Omegna

E

PROMETEO Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, - con sede legale in Vignone in via Motte 1 codice fiscale/partita IVA 01561890037, legalmente rappresentata dal Dott. Leonardi Nicola, per la Struttura denominata "Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici" AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P. 3.2. sita in Villadossola via Fabbri 26/28 – 28844 (VB)

Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Delibera ASL n. 136 del 15/02/2019 DG VCO; Delibera ASL n. 368 del 09/05/2019 DG VCO di autorizzazione al funzionamento

Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE Piemonte D.D. 27 maggio 2019 n. 418

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ASL VCO stipula il contratto per il Gruppo Appartamento avente sede operativa in Villadossola via Fabbri n. 26 per l'esercizio di attività terapeutico-riabilitative in regime residenziale rivolte ai propri utenti con problematiche di tipo psichiatrico, con assistenza S.R.P. 3.2 di 12 ore/die. La Cooperativa accetta il contratto e si impegna ad ospitare utenti dei Servizi Psichiatrici dell'ASL VCO.

Art. 2

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle Leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 3

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, la Cooperativa mette a disposizione:

1. l'immobile sito in Villadossola via fabbri n. 26 con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti in grado di ospitare n. 5 utenti + 1 posto che potrà essere attivato per inserimenti urgenti e di breve durata su richiesta della SOC SMT.
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche del Polo Residenziale/Gruppi Appartamento rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo elaborato dalla SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SMT).

L'ASL si impegna verso il Gruppo Appartamento della Cooperativa a:

effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
individuare il personale di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori dell'Ente in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative dell'utente;
garantire la possibilità per il Polo Residenziale/Gruppi Appartamento di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa si impegna verso l'ASL a:

progettare entro i 30 giorni successivi ai primi 60 giorni di osservazione del paziente (in collaborazione con il personale dell'ASL) e realizzare successivamente un piano di lavoro con la predisposizione di una corrispondente relazione di verifica per ogni utente; tale piano sarà redatto a cadenza semestrale;
tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite, comprendenti la parte socio-sanitaria e riabilitativa, con aggiornamento costante;
garantire copertura assicurativa per infortuni e R.C. per danni causati dai soggetti ospiti, in appartamento, ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose, esclusivamente nel caso di accertata responsabilità del Gruppo Appartamento in oggetto;
attivare tutti gli strumenti idonei per la tutela dell'utente e per favorire la realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo;

favorire il mantenimento dei contatti e legami con le figure familiari e/o di riferimento presenti nel suo precedente contesto di vita;
segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;
trasmettere ogni altra relazione di verifica o proposta di modifica del progetto terapeutico riabilitativo motivata dai cambiamenti sopraggiunti durante il soggiorno in Gruppo Appartamento;
garantire la sicurezza personale, secondo le norme di sicurezza vigenti, e nel contempo la libertà di movimento degli ospiti;
garantire la somministrazione di diete alimentari specifiche che si rendessero necessarie a causa delle caratteristiche della patologia e/o di condizioni sanitarie particolari, adeguatamente certificate;
segnalare, concordare e sottoporre a verifica della SOC SMT i possibili cambiamenti della sistemazione abitativa dei pazienti/utenti (compresi eventuali soggiorni estivi) onde verificare l'adeguatezza sia come soluzione abitativa che in riferimento al progetto individuale del singolo paziente.

Il Polo Residenziale / Gruppo Appartamento si impegna verso l'ospite a:

rispettare i diritti e la dignità di ogni ospite come persona-individuo, in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno del Polo Residenziale / Gruppi Appartamento;
attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
non richiedere denaro per attività o prestazioni, non concordate con l'ASL, se non previste dal presente contratto.

Art. 5

PRESTAZIONI

Le attività organizzate all'interno del Gruppo Appartamento della Cooperativa dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti, particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulla metodologia del lavoro riabilitativo e sullo stile di intervento, sia a livello di gruppo che individuale.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente e al progetto concordato.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera, per esso si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica si impegna all'assistenza e all'assunzione dei farmaci prescritti dal medico di riferimento e per l'assistenza sanitaria territoriale essa sarà fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6

AMMISSIONE DEGLI OSPITI

L'ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà l'inserimento, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previo adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Alla proposta di ammissione l'ASL dovrà allegare la seguente documentazione:

- relazione del medico psichiatra contenente informazioni relative alla anamnesi, alla diagnosi, allo stato psichico presente, alla terapia in atto;
- nominativo e recapito del personale medico e infermieristico di riferimento presso l'ASL;
- il progetto globale relativo al paziente redatto dalla commissione tecnica per la valutazione degli interventi da attuare, con particolare riferimento ai tempi di attuazione, obiettivi, verifiche;
- eventuali relazioni elaborate dagli operatori di servizi che hanno avuto in carico l'utente;

ART.7

COMUNICAZIONI ALL'ASL

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa comunicherà, immediatamente, all'ASL:

la data di dimissione dell'assistito o di rientro, in caso di temporanea dimissione;

la data di dimissione, anche se temporanea;

la data di decesso dell'assistito.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito del Gruppo appartamento mettersi in contatto con il medico curante o, in caso d'urgenza, mettersi in contatto con il Presidio Ospedaliero di riferimento.

Del ricovero il Gruppo Appartamento darà comunicazione tempestiva all'ASL, tramite l'ufficio amministrativo della SOC.

Art. 8

DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

Alla fine del periodo di permanenza dell'ospite, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati, l'ASL si impegna a collocare il paziente in situazioni abitative idonee.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa qualora l'assistito non possa ulteriormente essere ospitato presso la struttura darà preavviso motivato della dimissione con anticipo di gg. 15, mediante lettera raccomandata, all'ASL e all'equipe psichiatrica che ha inserito lo stesso presso la struttura.

Parimenti si comporterà l'ASL nel caso in cui la stessa intenda dimettere un proprio assistito.

Art. 9

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P 3.2 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 89 , secondo nota regione piemonte n.27594 del 20.07.2022.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL e, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel P.T.R.P.;
- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL inserente e altresì all'Ente individuato.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

Le rette indicate nella D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, non sono oggetto di revisione. Dal 1 gennaio 2024 potrà essere concordato, previa istruttoria della Regione – Direzione Sanità, un adeguamento delle rette non superiore al tasso di inflazione programmata.

Art. 10

DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune ove esiste il Gruppo Appartamento della Cooperativa.

Art. 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nel presente contratto.

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate per iscritto.

Art. 12

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022.

Art. 13

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte. Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;
- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;
- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 15

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Verbania.

ART. 16

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura. L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COOPERATIVA PROMETEO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dott. Nicola Leonardi)

PER L'ASL VCO
Il Direttore Sostituto SOC SSMT
(Dottor Angelo Mazza)